

## **MANOVRA ANTICRISI: LA DEFINIZIONE DEGLI INVITI A COMPARIRE**

a cura Carlo Nocera

Dopo la definizione dei processi verbali di constatazione, operata dal decreto n. 112/2008 con l'aggiunta del nuovo articolo 5-bis al decreto legislativo n. 218 del 1997, con il decreto "anti-crisi" il Legislatore amplia ulteriormente il novero degli strumenti di deflazione mediante la previsione della definizione degli "inviti a comparire" di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Si tratta dei casi in cui l'ufficio preposto all'accertamento, essendo in possesso di dati ed elementi che lo pongono in condizione di materializzare una pretesa, attiva il procedimento di accertamento con adesione fornendo impulso alla procedura mediante un "invito a comparire": invito, questo, che il contribuente non ha interesse a disattendere non fosse altro perché si tratta di un atto procedimentale che, comunque, preclude al contribuente la possibilità di attivare motu proprio l'accertamento con adesione post notifica dell'avviso di accertamento.

Ebbene, per gli inviti formulati a decorrere dal prossimo primo gennaio, sarà possibile la definizione della pretesa in fieri derivante dagli elementi in possesso dell'ufficio, al pari di quanto possibile per i processi verbali di constatazione: a ben vedere, il nuovo istituto colma la lacuna che si era venuta a creare nell'ordinamento con riferimento a quelle posizioni connotate dall'interesse del Fisco per le quali, però, non era prevista la consegna di un processo verbale di constatazione.

Pertanto, al contribuente viene ora concessa la facoltà di prestare adesione ai contenuti dell'invito, che dalla data di decorrenza del nuovo istituto indicherà i periodi di imposta suscettibili di accertamento; il giorno e il luogo della comparizione per l'eventuale avvio dell'accertamento con adesione; le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata; i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi, mediante comunicazione da rivolgere al competente ufficio che ha notificato l'invito e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Dalla tempistica fornita dalla nuova disposizione è ragionevole ritenere che l'invito dovrà prevedere la fissazione della convocazione del contribuente in almeno trenta giorni, per consentire allo stesso le necessarie valutazioni riguardo l'opportunità di prestare acquiescenza alla pretesa in fieri vantata dall'ufficio finanziario, come esposta nella richiesta di comparizione.

Per il nuovo istituto valgono le medesime regole previste per l'adesione ai processi verbali di constatazione, in ragione della previsione delle stesse modalità previste dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre

# Il commercialista telematico

scorso, prot. n.133925/2008, e il suo perfezionamento passa ineludibilmente per l'invio o la presentazione della comunicazione di adesione.

Infatti, viene previsto che alla comunicazione di adesione, la quale in caso di pagamento rateale deve contenere l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata: quindi, ai fini del perfezionamento non assume rilievo l'effettuazione del pagamento, tant'è che, in caso di omissione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di quanto dovuto in ragione della definizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I "vantaggi" della definizione sarebbero ravvisabili nella riduzione delle sanzioni dovute in misura pari ad un ottavo del minimo edittale nonché nella possibilità di rateizzare il carico in otto o dodici rate trimestrali, a seconda che si tratti di importi sino a 51.646 euro ovvero superiori, senza dover corredare la rateazione della prevista garanzia fideiussoria.

L'adesione in parola non si rende possibile per le posizioni caratterizzate dalla presenza di un processo verbale di constatazione per il quale si rendono eventualmente applicabili le previsioni del nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997: come dire, insomma, che il contribuente il quale si vede consegnare o notificare un processo verbale di constatazione nel caso in cui non intenda aderire al contenuto integrale dello stesso potrà tentare la carta della definizione soltanto nel canonico contraddittorio da accertamento con adesione.

Va rilevato come la norma nulla disponga in materia di effetti della definizione quanto all'eventuale ulteriore azione accertatrice: infatti, a differenza della definizione di un verbale che sbarra la strada a qualsiasi definitività ovvero alla fruizione di uno "scudo" avverso l'ulteriore azione accertatrice, il nuovo istituto non dovrebbe comportare limitazioni del genere, così da rendersi applicabile quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 218/1997.

Il che dovrebbe deporre verso una maggiore "appetibilità" della definizione, anche in ragione dell'insussistenza della limitazione della stessa in ordine alle sole imposte dirette, e imposte a queste assimilate, e all'Iva, invece prevista per la definizione dei processi verbali di constatazione.

Carlo Nocera  
17 Dicembre 2008